

Della vettovaglia, e passeggeri li quali moriranno in nave.  
Cap. 118.

**L**A vettovaglia de passeggeri morti debba esser data al Patrone, e questo s'intende di quelli, che vanno da un loco all'altro, come è detto di sopra.

SPIEGAZIONE.  
De' sopradd. quattro Capitoli.

**I**L Passeggiere avrà quel luogo in Nave, che gli dovrà essere assegnato dal Padrone, o per lui dal Nocchiero.

Se poi egli morisse in Nave potrà disporre come vorrà della sua roba, e non ne disponendo deve lo Scrivano notar tutte le robe, e denari del Defunto, dando una copia della nota al Padrone, e l'altra a' Mercanti, che vi saranno: E ritornato che sarà alla Patria dee mostrare quello scritto al Vescovo, o Signore di quella Città, o luogo, o al suo Luogotenente, o al Piovano, o Curato di quel luogo, acciochè ne faccia nota al libro della Chiesa.

Della roba del Pellegrino la miglior veste tocca al Nocchiero, il letto, e un'altra delle sue vesti al Padrone; le scarpe, il coltello, e la cintola al Barchiere, e le calze al Guardiano della Nave, quali due però debbono o seppellirlo in terra, o gettarlo in mare. Il restante della roba, e i denari del suddetto Passeggiere, o Pellegrino, se non vi sarà in Nave nessuno parente di quello, gli debba avere in consegna il Padrone, il quale li dee tenere per infino al luogo, dove gli possano essere addimandati, per lo spazio di tre anni, terminati i quali, senza che gli sia fatto richiesta veruna da quelli, a' quali spettassero, si debbano distribuire a' Poveri in suffragio di quell'anima in presenza del Vescovo della Terra. E quando il Padrone non fosse persona fedele, o pure morisse, si debbano mettere in luogo sicuro per infino a detto termine  
di